



# Aicia

Associazione Italiana Consulenti  
Igiene Alimentare



## STATUTO

### Art. 1 - Denominazione, durata e sede

1. È costituita una associazione denominata "Associazione Italiana Consulenti Igiene Alimentare" in sigla "Aicia" e di seguito denominata "Associazione" senza scopo di lucro a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva.
2. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.
3. L'Associazione ha sede legale in via Sant'Alessandro n. 30, civico C, a Melzo (MI). È facoltà del Consiglio Direttivo il trasferimento della sede legale nell'ambito dell'Italia, con delibera approvata a maggioranza; l'eventuale variazione della sede legale non comporterà la modifica dello Statuto, ma è d'obbligo la comunicazione dell'eventuale variazione della sede alla Pubblica Amministrazione.

### Art.2 - Scopi e finalità

L'Associazione AICIA ha come scopo generale quello di rappresentare e tutelare gli interessi dei soci aderenti che svolgono professioni non riconosciute e non organizzate in Albi, Ordini e Collegi e rientranti nei settori:

- a) nutrizione e igiene alimentare;
- b) sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) salvaguardia dell'ambiente;
- d) protezione dei dati;
- e) ovvero dove sono previste le procedure (o gli standard) di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

L'associazione AICIA ha i seguenti scopi:

1. Svolgere attività di divulgazione della cultura inerente agli scopi associativi, coinvolgendo enti pubblici e privati nonché aziende ed imprese, anche attraverso convegni, seminari, giornali on line, siti web, etc.;
2. Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze degli associati garantendo le regole deontologiche, come previsto dalla legge 4/2013;
3. Diffondere l'importanza della protezione dei dati e le strategie di trattamento dei dati personali come previsto dal GDPR., Regolamento (UE) n. 2016/679;
4. Stipulare accordi o convenzioni con altre associazioni, enti pubblici o privati nonché aziende e società private in ordine a tutte le attività che non siano in contrasto con i principi del presente statuto;
5. Migliorare le capacità tecniche e professionali di tutti gli associati, anche erogando servizi di consulenza e di formazione;
6. Concorrere, con proprie iniziative, al riconoscimento, alla valorizzazione e alla qualificazione di quanti, a vari livelli ed in ambiti diversi, operano nei settori sopra citati;
7. Progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire opuscoli, libri, corsi e-learning e siti web e ogni genere anche via internet;



8. Promuovere l'aggiornamento professionale mediante attività di informazione e formazioni in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale degli associati e la realizzazione di percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti;
9. Stipulare accordi o convenzioni con altre associazioni, enti pubblici o privati nonché aziende e società private in ordine a tutte le attività che non siano in contrasto con i principi del presente statuto;
10. Adottare un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che preveda le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;
11. Attivare uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
12. Vigilare sulla condotta professionale degli associati e sanzionare eventuali violazioni del codice di condotta;
13. Salvaguardare la tutela degli interessi morali, intellettuali, professionali degli iscritti all'associazione;
14. Promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti nel rapporto con i professionisti associati all'AICIA;
15. Rilasciare ai propri iscritti le attestazioni di cui all'art. 7 della legge 4/2013 prevedendo, ove necessario e utile, anche l'istituzione di un Registro AICIA per ogni professione non riconosciuta svolta. La validità dell'attestazione rilasciata non potrà eccedere il periodo per il quale il professionista risulti iscritto all'Associazione e sarà rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione all'AICIA stessa, per lo stesso periodo temporale. La scadenza dell'attestazione sarà comunque specifica nell'attestazione stessa. L'attestazione non rappresenta un requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale;
16. Pubblicare con cadenza semestrale l'elenco degli iscritti e delle sedi presenti sul territorio nazionale.

### **Art. 3 - Le attività e gli strumenti**

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà sia direttamente sia con la collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche dell'associazione stessa, oltre a quanto elencato all'art. 2 – Scopi e Finalità, svolgere anche le seguenti attività:

- a) proporre a soggetti interessati, studi, consulenze e ricerche sulle problematiche inerenti agli scopi associativi;
- b) organizzare, in proprio o conto terzi, convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, mostre, promuovere premi, ecc.;
- c) raccogliere sponsorizzazioni per attività ed iniziative realizzate dall'associazione;
- d) promuovere, organizzare e gestire corsi di professionalizzazione, istruzione, formazione e specializzazione in tutti i campi oggetto di interesse dell'Associazione, anche in collaborazione con

- Enti locali, regionali, statali, europei ed internazionali sia pubblici che privati, comprese ogni tipo e grado di scuola, sia pubblica che privata italiana o estera;
- e) organizzare, progettare, svolgere, direttamente o tramite i propri associati, corsi e azioni formative utilizzando anche la metodologia della formazione a distanza, l'uso dell'on-line e di tutti gli strumenti multimediali;
  - f) partecipare alla definizione delle politiche e delle normative inerenti agli scopi associativi;
  - g) promuovere anche congiuntamente ad organismi pubblici e privati il riconoscimento, la valorizzazione e la qualificazione a vari livelli delle figure professionali degli associati;
  - h) promuovere anche congiuntamente ad organismi pubblici e privati le attività di divulgazione della cultura inerente agli scopi associativi;
  - i) partecipare ad iniziative e progetti, nazionali ed internazionali, inerenti alla valorizzazione e la qualificazione a vari livelli delle figure professionali degli associati;
  - j) partecipare ad iniziative e progetti, nazionali ed internazionali, inerenti alle attività di divulgazione della cultura inerente agli scopi associativi;
  - k) attuare corsi e azioni formative ed informative per l'aggiornamento professionale e per i quali è prevista la partecipazione obbligatoria degli associati anche su richiesta dei soci;
  - l) progettare, organizzare, editare, acquistare e distribuire a titolo gratuito libri, opuscoli e/o materiali informativi strettamente inerenti all'oggetto sociale di AiciA e di interesse culturale e formativo per gli associati;
  - m) organizzare, limitatamente ai propri soci, viaggi e soggiorni in Italia ed all'estero.
  - n) concedere il patrocinio gratuito e/o uso del logo ai soci, alle aziende coinvolte nella filiera degli alimenti e dei mangimi e per i tecnici del settore, a tutte quelle iniziative e attività, svolte in conformità a quanto previsto dallo statuto AiciA e dal codice etico AiciA, che riguardano e concorrono allo sviluppo della cultura dell'igiene alimentare, ovvero sui temi dell'igiene alimentare e della sicurezza dei prodotti alimentari;
  - o) promuovere lo svolgimento di corsi e/o azioni formative, nel rispetto dei principi dello Statuto, anche a livello nazionale.

#### Art. 4 - Sviluppo associativo

L'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi potrà conferire incarichi sia a soci che ad esterni, assumere personale, commissionare ricerche, organizzare gruppi di lavoro.

#### Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione i professionisti, le persone fisiche, gli studi associati e/o professionali, che ne condividano gli scopi statutari presentando apposita domanda di adesione. Il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta sia necessario, provvederà ad elencare e/o aggiungere le figure professionali che possono aderire all'associazione ed i relativi criteri (Titoli di studio, esperienza professionale, etc.) cui devono essere in possesso gli associati, purché rientranti nei settori elencati all'art. 2 Scopi e Finalità, tramite apposito atto scritto.

I soci si distinguono in:

- a) soci FONDATORI: sono coloro che, come persone fisiche, hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione;



- b) soci ONORARI: sono coloro che sono stati deliberati dagli organi sociali per speciali meriti culturali o particolari meriti ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi dell'associazione. Sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto.
- c) soci ORDINARI: sono coloro che, come persone fisiche, condividendo finalità e scopi dell'Associazione, enunciati nell'art. 2 del presente statuto, sono entrati a farne parte a seguito di domanda di iscrizione approvata dagli organi sociali o per iniziativa della Presidenza stessa. Versano la quota annuale di adesione all'associazione (quota associativa) e ad essi spetta il diritto di voto.
- d) soci AFFILIATI: sono coloro che iscrivono all'Associazione per approfondire le proprie conoscenze nell'ambito dell'igiene alimentare e della nutrizione, che aspirano all'esercizio della professione; studenti fino ai 26 anni; disoccupati in cerca di riqualificazione. Versano una quota contributiva annuale e non hanno diritto di voto.
- e) soci SOSTENITORI: sono coloro che, persone giuridiche aziende ed enti, pur non partecipando alla gestione diretta delle attività promosse dall'Associazione, la sostengono attraverso contributi differenti rispetto a quelli degli altri soci, possono indicare loro rappresentanti per la partecipazione alle iniziative sociali; non hanno diritto di voto.

L'ottenimento dello status di socio (come disciplinato dall'art. 15) sarà notificato tramite comunicazione scritta a cura e spese dell'Associazione AICIA.

#### **Art. 6 - Diritti e Doveri dei soci**

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza, di assistenza e di servizio fornite dall'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo:

- a) al pagamento delle quote di associazione, in base alle delibere del Consiglio Direttivo. I soci possono sottoscrivere ulteriori quote associative a titolo di donazione o a titolo di finanziamento infruttifero delle attività dell'Associazione. Le quote a titolo di finanziamento infruttifero dovranno essere restituite al socio sottoscrittore i tempi e modi concordati all'atto del finanziamento. Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento della quota associativa i propri componenti per tutta la durata della carica sociale;
- b) all'osservanza del presente Statuto;
- c) al rispetto del Codice Etico e deontologico dell'Associazione;
- d) all'osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti presi dagli organi sociali;
- e) di partecipare attivamente alla vita associativa;
- f) dell'aggiornamento continuo, così come disposto dalla Legge n. 4 del 2013. L'associazione provvede all'organizzazione di corsi e altre attività, cui il socio è tenuto a partecipare. Sul sito dell'associazione per ogni profilo professionale è riportato in dettaglio l'obbligo e la cadenza dell'aggiornamento.
- g) fornire nei modi e nei tempi richiesti i dati e i documenti necessari al raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Elenco dei Soci**

Ogni socio ammesso viene inserito nell'Elenco dei Soci e pubblicato sul sito ufficiale dell'associazione. Tale elenco viene aggiornato con cadenza semestrale.

### **Registri AICIA e Attestato di Qualità Legge n. 4/2013**

I soci ordinari possono richiedere, previa apposita domanda online sul sito dell'associazione, l'iscrizione ad una o più categoria dei Registri AICIA, in base all'attività professionale esercitata ed inserita fra quelle oggetto degli scopi associativi. I Registri AICIA sono resi pubblici sul sito dell'associazione. Contestualmente all'inserimento nel registro avviene il rilascio dell'Attestazione di Qualità L. 4/2013 e viceversa.

### **Provvedimenti disciplinari e sanzioni e perdita della qualifica di socio**

I soci possono essere sottoposti a sanzioni, da parte del Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza, quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali e ai valori che si propone l'associazione AICIA e quando dalla loro opera possa derivare discredito per l'associazione stessa.

Le sanzioni e le espulsioni, deliberate in autonomia dal Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza, saranno accolte dal Consiglio Direttivo, che ne prende atto.

Le sanzioni applicabili sono, per grado di gravità: ammonimento, sospensione e espulsione.

Il Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza, valutato il comportamento del singolo socio, per gravità dell'infrazione, provvederà all'ammonimento verbale, nonché scritto.

Inoltre, il Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza ha facoltà di sospensione, in considerazione della per reiterazione dello stesso comportamento.

I soci sono espulsi quando:

- a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) in qualsiasi modo rechino danno morale, di immagine o materiale all'Associazione.

I soci accettano che, in caso di espulsione per mancata ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo 6 o in caso di recesso dall'Associazione, rinunciano a qualsivoglia rivalsa a titolo oneroso e non, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, a rivalersi, nei confronti dell'Associazione per danni morali, di immagine o rivendicazioni di tipo economico.

I soci decadono quando comunicano di recedere dall'Associazione o non ottemperano al presente articolo.

La decadenza dallo status di socio, nelle forme previste nell'art. 6 del presente Statuto sarà notificata tramite comunicazione scritta, al socio uscente, a cura e spese dell'Associazione.

### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale e Comitato di Presidenza;
- d) Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza;

- e) Comitati Scientifici (facoltativi);
- f) Gruppi e commissioni (facoltativi);
- g) Coordinatori e Sedi territoriali (facoltativi).

#### **Art 7 - bis Condizioni di eleggibilità**

Condizione necessaria per l'eleggibilità dei componenti degli Organi dell'Associazione è il requisito di associato, nonché essere stato inserito nell'elenco degli iscritti all'AICIA da almeno tre anni.

Sono condizioni di ineleggibilità e decadenza:

- Aver subito condanne penali, ovvero patteggiato la pena, per delitti non colposi, puniti con pena detentiva;
- Essere stati sottoposti a procedimenti penali o disciplinari per i quali sia stata emessa decisione, anche non definitiva, di sospensione dall'attività;
- Pendenza di giudizi nei confronti dell'Associazione AICIA.

I Componenti degli Organi dell'Associazione decadono, inoltre, automaticamente se si assentano, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive dell'organo della quale fanno parte. Il Presidente del Comitato di Presidenza provvede alle comunicazioni di rito e adotta il provvedimento formale per la surroga, entro trenta giorni dall'ultima assenza.

#### **Art. 8 - Assemblea generale dei soci**

L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria ogni anno per l'approvazione dell'attività svolta e la definizione di quelle future, nonché per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario a consuntivo. Eventuali altre assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo quando questi lo ritenga necessario, o quando ne abbia fatto richiesta, specificando gli argomenti da trattare, un numero minimo di soci pari al 30% degli iscritti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto da esporsi presso la sede legale almeno 10 giorni prima della data prevista o diffusa ai soci tramite strumenti informatici. Le deliberazioni proposte dal Consiglio Direttivo possono anche essere votate con modalità telematiche che garantiscano la segretezza e riservatezza del voto, con tali modalità potranno anche svolgersi le elezioni delle cariche sociali. Essa, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente almeno il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, mentre in seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera, comunque, a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea regolarmente costituita può deliberare sulla modifica del presente Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea generale dei soci è costituita dai Soci Ordinari ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, cui il diritto di partecipazione e di voto è riconosciuto a tutti gli associati in regola con i pagamenti della quota associativa; e può designare presidenti onorari, altri presidenti con funzioni onorifiche, istituire cariche non retribuite.

L'Assemblea ogni cinque anni procede al rinnovo delle cariche sociali con l'elezione del Consiglio Direttivo e contestualmente del Presidente e del Segretario Generale, in base ad un regolamento per lo svolgimento delle elezioni deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei soci.

## Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea generale ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri eletti fra i soci nel corso dell'Assemblea generale. Essi durano in carica cinque anni e tutti i componenti possono essere rieletti e rinominati senza interruzioni di mandato. Il Consiglio Direttivo, se composto da più di tre membri, nomina al suo interno il Comitato di Presidenza di cui "Art. 10 -Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Comitato di Presidenza", altrimenti vi sarà piena coincidenza e svolge la funzione del Comitato di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza, può inoltre costituire commissioni, gruppi di studio e di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali. Può nominare delegati o fiduciari locali, in Italia e all'estero.

Il Consiglio Direttivo, o nella fattispecie il Comitato di Presidenza, ha il compito di eleggere il presidente in seno al proprio Organo dell'Associazione; l'elezione sarà verbalizzata e trascritta nel libro dei verbali. Il presidente del Comitato di Presidenza è anche il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ratifica le deliberazioni del Comitato di Presidenza.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, si dimetta o non partecipi alle riunioni ufficiali degli organismi per tre volte consecutive è facoltà dei componenti rimanenti del Consiglio Direttivo procedere alla sostituzione tramite cooptazione, scegliendolo tra i soci in possesso dei requisiti, dando la precedenza al primo dei non eletti. Il consigliere cooptato, che non risulti tra i candidati non eletti, resta in carica sino all'indizione di nuova elezione del consiglio direttivo.

Ogni anno, prima dell'Assemblea generale dei soci, il Consiglio approva il progetto di rendiconto consuntivo per l'esercizio appena trascorso insieme al piano delle attività dell'associazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci.

Il Consiglio Direttivo delibera il piano di attività dell'Associazione, le quote di iscrizione e formula proposte in ordine alla gestione dell'Associazione. Viene convocato, di norma, due volte all'anno o su proposta del Presidente o di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Di ogni riunione deve essere steso apposito verbale.

## Art. 10 -Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale e Comitato di Presidenza

Il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario Generale costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza si riunisce ogniqualvolta sia ritenuto necessario da uno dei suoi componenti per esaminare e deliberare in ordine all'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio e a lui spetta la firma sociale. Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può aprire conti e sottoscrivere convenzioni. In caso di impedimento o di assenza (previa formalizzazione di delega), tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Al Segretario Generale compete la tenuta degli atti e l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Presidenza, nonché la gestione ordinaria dell'Associazione e gli adempimenti amministrativo-contabili, tra cui la redazione del rendiconto. In tutte le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.



#### **Art. 11 - Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza**

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da n. 3 membri, di cui n. 1 membro, è proposto e designato dal Comitato di Presidenza, per competenze professionali, condivisione di scopi associativi e collaborazione con AICIA. Gli altri due membri sono esterni ad AICIA; sono professionisti che condividono scopi e finalità di AICIA e che svolgono professioni di rilievo (consulenti, legali, insegnanti, impiegati pubblica amministrazione).

Al Comitato spettano i seguenti compiti:

- a) Adottare tutti i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati in caso di inadempienza delle norme statutarie;
- b) Vigilare sui requisiti di ammissione dei nuovi soci di cui all'art. 5 del presente statuto;
- c) Vigilare sulla condotta professionale degli associati e sanzionare eventuali violazioni del codice di condotta;
- d) Gestire la predisposizione dei progetti formativi e la loro fruizione in termini di efficienza ed efficacia;
- e) Approvare, a seguito di opportune verifiche e controlli sulla documentazione trasmessa dal socio richiedente, il rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati per uno o più profili professionali.

#### **Art. 12 - Comitati Scientifici (facoltativi)**

Il Presidente dell'Associazione sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la proposta dei componenti del Comitato Scientifico Nazionale dell'AICIA, costituito da autorevoli rappresentanti di enti pubblici e privati, aziende ed imprese singoli studiosi ed esperti del settore.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Presidente, uno o più Vicepresidenti ed un comitato esecutivo o di coordinamento ed articola la propria attività in modo funzionale con le finalità dell'Associazione. Il Comitato Scientifico propone al Presidente dell'Associazione eventuali nuovi componenti del Comitato stesso.

Il Comitato propone un regolamento di svolgimento della propria attività al Presidente dell'Associazione che lo sottopone all'approvazione del Comitato di Presidenza.

#### **Art. 13 - Commissioni e gruppi (facoltativi)**

Il Presidente dell'Associazione Istituisce, anche in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo, commissioni, gruppi di studio e di lavoro, su temi ed argomenti attinenti a quanto previsto nel presente Statuto e che rientrano nelle finalità associative. Tutti i soci possono partecipare ai gruppi di lavoro o comitati e commissioni. Il funzionamento di tali organismi è deliberato dal Comitato di Presidenza, sentito il parere dei responsabili. Il Comitato di Presidenza designa i soci responsabili dei Comitati, gruppi o commissioni.

#### **Art. 14 - Coordinatori e Sedi territoriali (facoltativi)**

Al fine di favorire la partecipazione di tutti i soci all'attività ed al funzionamento dell'Associazione possono essere nominati sul territorio soci cui affidare compiti di Coordinamento e di rappresentanza di AICIA nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività. Tali nomine verranno deliberate dal Presidente dell'Associazione e sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Tali sedi, attenendosi ed uniformandosi al presente statuto, rappresentano sul territorio di loro competenza l'Associazione AICIA e acquisiscono la funzione di coordinamento tra la stessa e i singoli soci.

Le sedi secondarie nell'espletamento delle loro attività sul territorio di loro competenza e nei rapporti con Enti, Organismi e Autorità locali sono tenute in ogni caso ad informare preventivamente la Presidenza Nazionale AICIA e concordarne le direttive da seguire.

Le obbligazioni assunte dalle realtà territoriali fanno capo ai loro coordinatori e in nessun caso l'Associazione AICIA può essere chiamata a surrogare di impegni patrimoniali e/o contabili assunti a tali livelli.

#### **Art. 15 - Registri professionali dei servizi prestati AICIA.**

All'Art 2 "Scopi e Finalità", lettere a)b)c)d)e), sono individuati i settori delle professioni non riconosciute e non organizzate in Albi, Ordini e Collegi svolte dai soci ordinari, come descritti all'art 5 "Soci", lettera c).

I Soci ORDINARI possono svolgere le proprie attività professionali in uno o più di questi settori anche contemporaneamente.

Per ognuno di questi settori, quando necessario, saranno istituiti uno o più Registri Professionali Aicia, con rilascio, ai sensi della Legge n.4/2013, di attestati di qualità per ognuno di essi.

Ad oggi è istituito il registro Aicia del "Formatore Aicia corsi Haccp".

Il comitato di Presidenza provvede, in piena autonomia, all'istituzione dei registri professionali Aicia dei servizi prestati per ogni professione non riconosciuta, svolta dagli associati, quando ritiene ne sussista la necessità.

A tale scopo convoca apposita riunione del comitato, nella quale saranno elencate le motivazioni per l'istituzione del o dei nuovi registri professionali AICIA dei servizi prestati e sarà redatto apposito verbale di istituzione del o dei registri professionali Aicia individuati.

Nello stesso verbale saranno contenuti i requisiti necessari per accedere al singolo registro delle professioni dei servizi prestati e le attività formative e non necessarie al socio, per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso registro e la modalità di rilascio dell'attestato attestazioni di cui all'art. 7 della legge 4/2013. I registri saranno pubblicati a cura e spese dell'Associazione ed indicano, almeno, nome e cognome ed il numero degli iscritti a ciascun registro.

#### **Art. 16 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote associative sottoscritte da ciascun socio;
- b) dai contributi associativi straordinari che ciascun socio può sottoscrivere liberamente;
- c) da erogazioni e lasciti diversi, contributi di aziende, enti pubblici e privati, italiani ed europei;
- d) beni mobili;
- e) beni immobili;
- f) diritti in genere o derivanti da marchi e brevetti;
- g) dagli avanzi di gestione che vengono reinvestiti nelle attività dell'Associazione.

Le entrate finanziarie sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali versate dai soci;
- b) dai contributi devoluti a qualunque titolo compatibili con le finalità dell'associazione;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente e limitatamente al perseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le entrate dell'Associazione Aicia, sotto qualsiasi forma, devono essere destinate esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'Art 2 - Scopi e finalità.

Si definiscono inoltre i seguenti obblighi e divieti:

- Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 17 - Proprietà intellettuale dei contributi**

I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti per condivisione dai soci, in qualunque formato o modalità (brevi manu, posta, e-mail, social network), quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà dell'Associazione che ne dispone a suo piacimento nel rispetto dei fini associativi. I soci, quando non diversamente concordato, possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet, pubblicazioni ecc. senza dover versare nessun corrispettivo all'Associazione.

#### **Art. 18 - Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea regolarmente costituita con votazione favorevole dei tre quarti dei soci. In caso di liquidazione possono essere nominati uno o più liquidatori con i poteri attribuiti loro dall'Assemblea. Il patrimonio sociale risultante alla fine della liquidazione, o al momento dello scioglimento, dovrà essere destinato a fini di utilità sociale.

#### **Art. 19 - Esercizio Finanziario**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. A chiusura dell'esercizio viene redatto il rendiconto annuale, formato secondo le norme del Codice civile.

#### **Art. 20 - Rapporti con gli associati**

Rapporti con gli associati in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli associati, gli iscritti hanno il diritto di accedere ai documenti amministrativi in possesso dell'Associazione secondo apposito regolamento ispirato ai principi e ai criteri contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 21 - Codice di Condotta, Etico e Deontologico**


L'Associazione è dotata di un codice di condotta e un codice etico e deontologico, documenti pubblicati sul sito dell'associazione, che ogni iscritto all'associazione è tenuto a rispettare nel rapporto con gli altri iscritti e con i committenti, nell'espletamento dell'attività professionale. Il Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza verifica la corretta applicazione fra i soci e l'utenza. Il codice di Condotta deve ispirarsi ai sensi dell'articolo 27 bis del codice del consumo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Meloro Anna



IL PRESIDENTE  
Geom. Liberato Giovanni





DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI: GORGONZOLA

### Registrazione di Atto Privato

Il 28/11/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM9, serie 3, numero 599

data di stipula: 13/11/2025

ident.vo telematico: TM925L000599000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97683450585

#### DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

#### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97683450585				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23

